

1

**Convenzione per lo svolgimento dei tirocini per gli studenti iscritti nel
corso di laurea triennale classe 6 "Scienze del servizio sociale"**

Prot. 0613/2004
del 30/03

La presente convenzione si stipula

tra

la Libera Università Maria SS. Assunta, Facoltà di Scienze della Formazione (d'ora in poi Lumsa
rappresentata dalla prof.ssa Carmela Di Agresti

e

l'Ordine degli assistenti sociali della Regione Lazio (d'ora in poi l'Ordine), rappresentato dalla
Presidente Maria Laura Capitta

visti

- la Legge 23 marzo 1983, n. 84 " *Ordinamento della Professione di Assistente Sociale*";
- il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 " *Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale*";
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 " *Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento*";
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 3 novembre 1999, n. 509 " *Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*", con particolare riferimento all'art. 11;
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 " *Regolamento attuativo dell'art.1, comma 18 della legge n.4/1999 relativo alle modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento, con particolare riferimento all'art.6 sul "tirocinid"*";
- le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri degli esteri agli Stati membri sul Servizio Sociale Rec (1) del 17.1.2001;



premess



Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio

- che il tirocinio professionale nel corso di laurea triennale in scienze del servizio sociale costituisce parte fondamentale e qualificante della formazione in servizio sociale per il corretto esercizio della professione;
- che il tirocinio di ogni studente implica necessariamente una competente attività di supervisione personalizzata da parte di un professionista assistente sociale nel servizio in cui l'esperienza ha luogo;
- che la funzione didattico-formativa svolta dai docenti nell'ambito del corso di studi universitari richiede la piena integrazione con la funzione di guida e supervisione nella realtà istituzionale e organizzativa dei servizi sociali in cui il tirocinio si svolge;
- che il corretto e qualificato svolgimento del tirocinio costituisce interesse comune per le Istituzioni coinvolte, in specie la Lumsa e l'Ordine, ognuna per le proprie autonome competenze e responsabilità;

si conviene quanto segue

Art. 1

La Lumsa e l'Ordine definiscono con la presente convenzione obiettivi, contenuti generali e modalità per lo svolgimento dei tirocini professionali degli studenti del corso di laurea triennale in servizio sociale, classe n. 6, al fine di assicurare la qualità, l'aderenza ai contenuti della professione e l'efficacia formativa, individuando sia gli impegni reciproci che quelli promozionali, organizzativi e formativi verso i soggetti del tirocinio.

Art. 2

Il tirocinio, nella formazione di base degli assistenti sociali, rappresenta un elemento fondamentale e imprescindibile per l'acquisizione dei contenuti propri della disciplina professionale, nel rapporto costante fra l'apprendimento teorico-scientifico e gli elementi di conoscenza e abilità tratti dall'esperienza concreta.

Il tirocinio rappresenta altresì un'attività formativa finalizzata ad un efficace e positivo inserimento nei contesti lavorativi dei servizi presenti nel territorio. Esso costituisce inoltre un'occasione di formazione al ruolo professionale e di acquisizione dei riferimenti deontologici propri della professione di assistente sociale.

Il tirocinio si svolge come esperienza guidata nella realtà quotidiana dei servizi sociali attivati dalle diverse istituzioni e organizzazioni in cui operano assistenti sociali. Per ogni studente, esso si struttura come un progetto formativo personalizzato per consentirgli di sviluppare:

- a) una personale competenza adottando un atteggiamento riflessivo e critico sul rapporto tra teorizzazioni scientifiche e pratiche professionali;
- b) capacità e autonomia progettuali in rapporto ai diversi livelli di intervento del servizio sociale;
- c) capacità di azione correttamente contestualizzata, fondata scientificamente, adeguata metodologicamente e tecnicamente.



Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio



Art. 3

Il tirocinio si articola soprattutto in tre aree di competenza:

- a) area tecnico-metodologica, che comprende sia le funzioni relative alla trattazione delle problematiche poste dall'utenza, sia l'elaborazione di piani e progetti di intervento, e la promozione e organizzazione di risorse;
- b) area relazionale, che comprende sia la necessità di coinvolgere e orientare la dimensione emotiva e la dimensione etica nel rapporto con le persone, in un processo di aiuto, sia la necessità di sperimentare la dimensione del lavoro con altri operatori;
- c) area sociale e istituzionale, comprendente la conoscenza del contesto ambientale normativo e istituzionale in cui si svolge il tirocinio, il territorio, l'organizzazione dei servizi.

Art. 4

Il tirocinio implica l'interazione coordinata dei seguenti soggetti:

- a) lo studente, regolarmente iscritto al corso di laurea triennale;
- b) il corso di laurea che garantisce la programmazione, il monitoraggio e il coordinamento dell'esperienza di tirocinio al fine di favorire il processo di trasformazione delle competenze teoriche in abilità professionali attraverso l'impiego di professionisti assistenti sociali e di docenti esperti nel settore;
- c) i supervisor assistenti sociali. Sono professionisti assistenti sociali, regolarmente iscritti all'albo e operanti nelle organizzazioni presso le quali si svolgono i tirocini, con almeno tre anni di attività, che non abbiano riportato sanzioni per trasgressione alle norme del codice deontologico. I supervisor vengono scelti in base alla comprovata esperienza, alla competenza professionale e a ulteriori requisiti di formazione e aggiornamento professionale, in particolare nel campo della supervisione.

Art. 5

L'Ordine si riserva di individuare iniziative per promuovere una migliore qualità dei tirocini e per favorire l'assunzione del ruolo di supervisore da parte di professionisti qualificati. L'Ordine si impegna inoltre a comunicare annualmente alla Lumsa l'elenco aggiornato degli assistenti sociali iscritti all'albo regionale.

Per l'attività di supervisione regolarmente documentata, la Lumsa riconosce crediti formativi universitari (cfu) utili al conseguimento della laurea specialistica in servizio sociale, classe 57s, e di altri corsi di studio affini.

Art. 6

Il tirocinio professionale si svolge durante i tre anni del corso di laurea triennale. Ciò consente allo studente di acquisire i cfu previsti dall'ordinamento didattico. I cfu previsti per il tirocinio non possono essere convertiti in cfu di alcuna altra materia o attività formativa. Può considerarsi parte del tirocinio professionale l'attività formativa svolta in aula nel limite di un numero di ore compreso tra il 10% e il 15% del totale delle ore ad esso dedicate, nel corso



Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio

via Paolo Emilio 7 - 00192 ROMA ■ Tel./Fax: 06 32 02 988-941 ■ www.oas Lazio.it ■ e-mail: oas.lazio@tiscali.it



delle quali lo studente rielabora la propria esperienza e ottiene informazioni e aggiornamenti riguardanti il tirocinio stesso.

Ogni studente tirocinante è affiancato da un assistente sociale supervisore operante nella sede di tirocinio, salvo casi eccezionali. Ad ogni supervisore non possono essere affiancati più di due tirocinanti contemporaneamente.

Il tirocinio si sviluppa di norma in tre fasi e prevede una durata minima di 500 ore. I tirocinanti che siano risultati assenti per qualsiasi motivo per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza prescritto non possono accedere agli esami di Stato. Non potranno pertanto essere ammessi all'esame di Stato i tirocinanti che non abbiano effettivamente svolto attività per almeno 330 ore. L'attività di tirocinio deve essere l'espressione di un progetto tra la Lumsa e la sede di tirocinio.

Il tirocinio deve essere svolto nell'ambito di organizzazioni qualificate, con le quali la Lumsa stipula apposite convenzioni. L'Ordine e la Lumsa s'impegnano per il futuro ad individuare i criteri per l'accreditamento delle organizzazioni abilitate ad accogliere tirocinanti. L'università si impegna a comunicare ogni anno all'Ordine l'elenco delle organizzazioni in cui si svolgono i tirocini: enti, studi associati, liberi professionisti, associazioni, organismi.

Le ore relative all'attività di tirocinio sono documentate da apposita attestazione, controfirmata dal supervisore assistente sociale.

Art. 7

I tirocini effettuati al di fuori delle clausole previste dalla presente convenzione possono essere considerati non validi ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

Art. 8

La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo esplicita richiesta di revisione da parte di una o entrambe le istituzioni sottoscriventi.

per la Lumsa, Facoltà di Scienze della Formazione

rappresentata dalla prof.ssa Carmela Di Agresti

C. Di Agresti

per l'Ordine degli assistenti sociali della Regione Lazio

rappresentato dalla Presidente A.S. Maria Laura Capitta

Maria Laura Capitta

Roma, _____



Ordine Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio

